

## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 3**

Riunione del 17 ottobre 2007

Sono presenti:

- |                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio  | AMATO        | COMPONENTE |
| - Avv. Elvio    | ALBANESE     | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

**48.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :**

- **DI BLASI ALBERTO - n.q. Presidente del Sodalizio Club del Volley**
- **ASD CLUB DEL VOLLEY - n.p. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- Udite le conclusioni del procuratore Federale, il quale si riporta alla relazione ex art. 72 R.G.

Osserva

La fattispecie all' esame trae il suo presupposto dal documento del 20-04-2007 a firma di Alberto Di Blasi e dal medesimo sottoscritto, nel quale si dichiara dirigente della società ASD FONTE ROMA EUR, indicando con il n. 301226 la propria matricola federale.

Al riscontro la Procura Federale, su specifica indagine, ha accertato che Di Blasi Alberto alla data del 20-04-2007 non risultava iscritto presso la FIPAV con questa matricola e nella qualità che egli ha denunciato nella dichiarazione rilasciata al Comitato Regionale e di cui al presente procedimento.

./.

Per quanto sopra si deduce in punto di

#### DIRITTO

L'evento cui far risalire il comportamento del Di Blasi , contrario agli obblighi di lealtà e probità sportiva, è documentalmente provato così che lo stesso deve ritenersi abbia violato il disposto di cui agli artt. 17 e 19 Statuto FIPAV e 19 RAT, per aver falsamente dichiarato, non solo una qualifica inesistente quale quella di Dirigente del Sodalizio FONTE ROMA EUR ma finanche quell'altra di avere utilizzato un numero di iscrizione alla FIPAV caducato.

La relazione esistente tra la utilizzazione di questo documento e l'impossibilità al rilascio di un documento federale che egli non avrebbe potuto acquisire, comprova l'intento fraudolento che l'incolpato si proponeva, così che non si può che accogliere integralmente le conclusioni della Procura Federale, che appaiono elaborate conformemente a quel principio giurisprudenziale da sempre seguito da questa stessa Commissione Giudicante Nazionale in ordine alla gradualità della pena.

P.Q.M.

Delibera la sospensione da ogni attività federale a carico di Di Blasi Alberto per anni 1 ed infligge la sanzione della multa di euro 1.500,00 a carico del AS Club del Volley per essere il Di Blasi suo Presidente.

ILPRESIDENTE  
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 26 OTTOBRE 2007